



Roma, 05 Agosto 2025

Oggetto: osservazioni Nuovo IMAIE sullo schema di DM recante la determinazione del compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi ai sensi dell'articolo 71-septies, comma 2, della legge 22 aprile 1941, n. 633

Nuovo IMAIE, organismo di gestione collettiva preposto alla tutela e gestione dei diritti connessi e dei compensi per copia privata spettanti agli artisti interpreti ed esecutori del settore musicale e audiovisivo, intende, in primo luogo, ringraziare codesto Ministero per aver avviato l'iter volto all'aggiornamento del D.M. 30.06.2020, al fine di permettere l'adeguamento delle tariffe ivi previste alla luce delle nuove tecnologie e delle pratiche in uso presso i consumatori.

Quale Istituto direttamente interessato agli effetti della disciplina che regola l'eccezione per copia privata, desideriamo esprimere il nostro massimo apprezzamento per il lavoro del CCPDA soprattutto per aver inserito il "cloud" nello schema del D.M adattando, quindi, il sistema dell'eccezione per copia privata al progresso tecnologico in piena conformità con il quadro normativo nazionale ed europeo e in linea con la più recente giurisprudenza comunitaria sul tema.

Come noto, l'ampia diffusione di servizi basati sul cloud che permettono ai privati di "affittare" spazi virtuali nei quali archiviare opere e contenuti protetti ha portato e porta ad un incremento significativo di atti di riproduzione perfettamente riconducibili nell'eccezione di copia privata. Infatti, grazie alla crescita dell'offerta di contenuti da fonti legali e al grande potenziale di memoria di archiviazione offerto dai servizi cloud, la propensione a effettuare copie attraverso il cloud è straordinariamente aumentata con conseguente aumento del pregiudizio che i titolari dei diritti subiscono a seguito della realizzazione di dette copie e, quindi, con conseguente necessità di garantire ai titolari dei diritti un compenso che, come noto, deve rappresentare un indennizzo a fronte dell'eccezione concessa.

Quanto sopra è supportato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea che, nella sentenza del 24 marzo 2022 (C 422/20 Austro - Mechana), ha precisato che l'eccezione per copia privata disciplinata dalla Direttiva Infosoc deve essere interpretata " *nel senso che l'espressione "riproduzioni su qualsiasi supporto", comprende la realizzazione, a fini privati, di copie di salvataggio di opere protette dal diritto d'autore su un server nel quale il fornitore di un servizio di nuvola informatica ha messo a disposizione di un utente uno spazio di memorizzazione*".

La Corte ha quindi ricompreso gli spazi di memorizzazione forniti dai servizi cloud nella categoria dei "qualsiasi supporti" cui si applica l'eccezione per copia privata precisando che spetta agli Stati membri che attuano l'eccezione relativa alla copia privata prevedere un sistema di equo compenso per compensare i titolari dei diritti.

Pertanto, l'inserimento del cloud nello schema del DM in esame rappresenta un intervento fondamentale per garantire, in linea con la sentenza su citata, la necessaria evoluzione

della disciplina in materia di copia privata in coerenza con le nuove modalità di riproduzione privata di contenuti protetti e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

*L'inclusione del cloud nell'ambito dell'eccezione di copia privata si rende quindi necessaria per equilibrare le nuove esigenze dei consumatori con le istanze più volte manifestate dagli artisti, interpreti esecutori e da tutti i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, laddove comunque, nel contemperare i diversi interessi, si tenga sempre presente che la copia privata rappresenta un'eccezione al diritto esclusivo di riproduzione riconosciuto agli aventi diritto del mondo creativo di cui gli artisti, interpreti esecutori sono protagonisti.*

Vale la pena ricordare che i compensi per copia privata audio e video rappresentano una risorsa economica vitale per gli artisti, interpreti ed esecutori, oltre che una fondamentale fonte di sostegno delle loro attività e della loro vita professionale. Come noto, infatti, una parte dei compensi per copia privata spettante agli artisti, interpreti ed esecutori (pari al 50% della copia privata video: art 71-octies, comma 3, legge 633/41) deve essere destinata ad attività di formazione, promozione e sostegno professionale della categoria artistica (cfr. art 7 legge 93/1992 Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro).

A tal fine, Nuovo IMAIE è costantemente impegnato a erogare i fondi del citato art. 7 contribuendo, attraverso specifici bandi regolarmente pubblicati sul sito dell'Istituto, alla realizzazione di manifestazioni culturali e di produzioni artistiche (musica, cinema, teatro), promuovendo attività di formazione professionale, sostenendo economicamente artisti in difficoltà (bando artisti indigenti e artiste madri) e favorendo progetti per il sociale. Nel solo anno 2024, grazie agli incassi di copia privata video, l'Istituto ha utilizzato oltre 4 milioni di euro per l'azione di sostegno, formazione e promozione degli artisti.

In considerazione di quanto sopra, Nuovo IMAIE intende esprimere parere positivo sullo schema del DM in oggetto di cui condivide l'impostazione generale e lo schema tariffario proposto.

Quale organismo di gestione collettiva che, in virtù di mandato diretto e indiretto gestisce e ripartisce i compensi per copia privata audio e video spettanti a oltre 1 milione di artisti, interpreti esecutori, Nuovo IMAIE auspica che il DM trovi una rapida attuazione per garantire che il mondo creativo, di cui gli artisti sono protagonisti, possa vedersi riconosciuto, nel pieno bilanciamento degli interessi coinvolti, il diritto a ricevere un compenso per copia privata che, in piena conformità con la legislazione nazionale e comunitaria in materia, sia rispondente al mutato scenario offerto dal progresso tecnologico.